

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1268)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE SANCTIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTORE 1973

### Provvedimenti speciali per la città di Firenze

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della IV Legislatura, d'iniziativa del senatore Lessona, veniva presentato il disegno di legge numero 2228, recante anch'esso il titolo: « Provvedimenti speciali per la città di Firenze ». La proposta decadeva con la fine della legislatura senza essere sottoposto neanche all'esame delle competenti Commissioni. Né miglior sorte aveva nella legislatura successiva un disegno di legge pressochè analogo presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Giuseppe Niccolai.

Al di là di ogni polemica, che pure sarebbe pertinente, circa l'indifferenza e financo la ostilità che, in certi ambienti politici, hanno aprioristicamente circondato le iniziative parlamentari in questione (a dimostrazione, fra l'altro, del disinteresse particolarmente palesato dai partiti di Governo per gli interessi reali del Paese) giova ricordare le ragioni che ispirarono le anzidette proposte cui il presente disegno di legge si collega sia per la natura dei problemi che intende affrontare e risolvere sia perchè esso si inquadra nella stessa concezione globale del modo di attendere alla cosa pubblica, determinando un'alternativa concreta, idonea a realizzare ciò che è divenuto insolubile attraverso

i mezzi ordinari di intervento pubblico e le possibilità materiali dello Stato e degli Enti locali.

Nel 1967 Firenze ed una rilevante parte del suo comprensorio stavano appena uscendo dai guasti rilevantissimi dell'alluvione del 4 novembre 1966. Utilizzati i mezzi di pronto intervento e faticosamente curate le piaghe più evidenti (per la corale partecipazione delle popolazioni colpite e per la tenacia di uomini che, al di là delle posizioni di parte, seppero collaborare fra loro nell'interesse della collettività, più che per un'organica capacità di intervento dei pubblici poteri centrali e locali), apparve subito, come fu scritto nella relazione che accompagnava il primo disegno di legge, che « l'alluvione » insieme ai fatti gravissimi dell'emergenza calamitosa « aveva evidenziato i tanti problemi preesistenti... facendoli assurgere a problemi primari ed essenziali, da risolvere tutti insieme, pena la decadenza irrimediabile della città e del suo comprensorio, il dissesto della sua economia, la dispersione delle sue capacità di lavoro e di reddito ».

Nacque così in sede locale l'idea di uno studio organico ed approfondito della situazione generale della città e del compresorio

rio, dei suoi problemi essenziali e del modo concreto di risolverli. Attraverso uno studio collegiale, un folto gruppo di esperti (di cui faceva parte anche il proponente del presente disegno di legge, consigliere comunale della città) identificò le strutture portanti di un programma di iniziative che, estendendosi ai settori e agli interessi essenziali di Firenze e delle zone contermini mirava ad armonizzare la conservazione dei valori tradizionali con la creazione di opere di urgente e generale necessità, per soddisfare i pressanti bisogni delle popolazioni e costituire la trama di un moderno sviluppo di Firenze e del suo comprensorio.

La sorte non felice dell'iniziativa, in sede parlamentare, bloccò tutto, e la situazione della città si è andata ulteriormente aggravando, assumendo le caratteristiche di una crisi permanente che adesso può diventare irreversibile se non vi si pone rimedio con urgenza, tanto più che i responsabili amministrativi in sede locale e le autorità governative hanno saputo solo in minima parte corrispondere al tentativo di affrontare i problemi in questione.

Il presente disegno di legge vuole realisticamente porre mano all'intento di una soluzione globale per Firenze e per il suo comprensorio, rinnovando le proposte di fondo della precedente iniziativa. Esso non si pone in termini di ambiziosa demagogia ma vuole costituire un atto d'amore verso una città che non appartiene soltanto alla Nazione italiana ma è città universale (come viene da tutti ripetuto), attraverso concreti strumenti di intervento operativo.

L'impegno da assolvere è indilazionabile, perchè Firenze è in piena decadenza e non vale illudersi con l'ottimismo di maniera e con i velleitarismi più o meno retorici che sono, anzi, i segni che storicamente accompagnano verso la distruzione le civiltà che sembrano più solide e più progredite. A maggior ragione bisogna guardare al pratico e dare materiale esecuzione ai programmi quando a tali segni si associano motivi preoccupanti di crisi delle istituzioni e della società politica in cui viviamo.

Le proposte che avanziamo sono il frutto di una meditazione non soltanto personale

del proponente, che vi ha contribuito e le ha fatte proprie con piena convinzione; ma esso le offre altresì ad un confronto di opinioni purchè, chiunque voglia accettarlo, vi si appressi con lo stesso intento d'amore per una città verso la quale l'umanità intera è in debito permanente per i contributi di civiltà in senso spirituale e materiale che in ogni epoca essa ha elargito.

Firenze, che è dunque città di tutti, attende l'apporto di tutti. Il proponente, che pure ne è cittadino d'elezione ed espressione elettorale — e quindi ha la sorte di trovare ispirazione immediata da una realtà in cui vive ogni giorno — non si sentirà certo umiliato se, alla fine, questa « battaglia » per Firenze si affollerà, purchè utilmente, anche di altri protagonisti.

Onorevoli senatori. La situazione finanziaria degli Enti locali e dello Stato ci hanno imposto di riflettere sul fatto che interventi così rilevanti, come Firenze e il suo comprensorio richiedono, non sono attuabili con gli strumenti ordinari di bilancio.

La città ha, infatti, problemi di conservazione, ristrutturazione e sviluppo che nascono da esigenze civili, culturali e materiali di primaria importanza, attinenti agli interessi dell'intera collettività nazionale, e che così possono riassumersi:

- a) tutela e salvaguardia dei beni culturali;
- b) conservazione e sviluppo della posizione della città quale fulcro di uno dei più importanti itinerari turistici del mondo;
- c) valorizzazione delle attività artigianali, come fatto culturale e mercantile;
- d) ricerca di un metodo esemplare di protezione del centro storico correlativamente alla creazione decentrata di attrezzature e servizi moderni e progrediti;
- e) riassetto ecologico del territorio con la definitiva sistemazione del bacino dell'Arno;
- f) creazione di un'ordinata zona industriale le cui caratteristiche siano congeniali alle funzioni naturali del comprensorio;
- g) studio delle misure idonee a strutturare e migliorare le zone agricole dell'entroterra;

h) realizzazione di una razionale rete di viabilità interna (asse attrezzato di scorrimento, eccetera) e dei collegamenti viari con le altre città della regione e delle regioni contermini;

i) soluzione definitiva delle attrezzature per i collegamenti aerei e ferroviari;

l) adeguamento costante delle attrezzature turistiche alle necessità del settore;

m) soluzione definitiva del problema dell'approvvigionamento idrico del territorio;

n) realizzazione di insediamenti residenziali con particolare riguardo all'edilizia economica;

o) creazione di adeguate attrezzature scolastiche ed universitarie e sviluppo dell'Università europea;

p) realizzazione di adeguati impianti sportivi.

È un quadro che, in verità, riproduce lo stato di molte plaghe del nostro Paese, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano, al di fuori dei limiti del nostro tema, e non può distorglierci dal considerare l'oggetto specifico del nostro disegno di legge. Esso d'altro canto non chiede una normativa preferenziale per ragioni campanilistiche, ma intende suggerire un metodo di soluzione di problemi di importanza generale riferiti ad una città che a giusto titolo deve considerarsi una delle strutture portanti della società nazionale nell'ambito, come si è detto, delle sue funzioni universali.

Vorremmo aggiungere la riflessione che Firenze in quanto tale deve essere vista come una delle fonti di ricchezza del nostro Paese, tanto che la sua rigenerazione va vista come uno strumento di rilancio della situazione generale della collettività italiana.

Rileviamo che operando in tale direzione si fornisce una doverosa risposta di impegno e di programmazione all'interesse che tutto il mondo ha confermato per Firenze all'epoca dell'alluvione. D'altro canto, senza perdere di vista gli obiettivi generali, ed attenendosi ad una prospettiva di gradualità degli interventi, la città nel suo contesto comprensoriale va vista in un ruolo-pilota

della necessaria riqualificazione delle regioni dell'Italia centrale.

Di fronte a questi obiettivi, l'incalzante crisi economico-finanziaria degli Enti locali, nel cui ambito il comune di Firenze non è in grado neppure di sopperire alle spese correnti, e la situazione delle finanze statali non consentirebbero neppure di prospettare la soluzione di taluno dei vari problemi da noi indicati. D'altro canto, la situazione generale andrà ad aggravarsi perchè le prospettive di ciò che andrà ad accadere con la riforma tributaria non danno alcuna tranquillità.

È necessario ricorrere a mezzi straordinari che tengano nel dovuto conto l'eccezionalità della politica di pubblico intervento che si richiede. Una eccezionalità che discende dalla definizione preliminare del « preminente interesse nazionale » di cui all'articolo 1 e che trova riscontro in un modulo finanziario alternativo ai consueti sistemi di reperimento dei mezzi necessari per operare.

Ha ripreso pertanto vita l'idea, avanzata personalmente dal proponente in sede locale nel 1967 ed acquisita dal disegno di legge n. 2228 di un *prestito obbligazionario internazionale* intestato alla città di Firenze, con la garanzia dello Stato (articolo 10).

Le ragioni che sorreggono tale proposta sono ovvie dal punto di vista pratico e si articolano sul prestigio universale della città e sul tessuto delle argomentazioni che abbiamo esposto.

Particolare interesse assume il tema della gestione dei fondi che saranno così reperiti, sia perchè essi dovranno avere esclusiva destinazione alle opere indicate sia per il criterio di « partecipazione » alle decisioni e alla gestione dei rappresentanti degli Enti e delle categorie interessati (articolo 11).

I termini di attuazione sono indicati secondo due serie di motivazioni: l'una riguardante i tempi di funzionamento dell'organo previsto; l'altra, la successione delle opere da eseguire secondo opportuni criteri di priorità.

Si prevede, pertanto, il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge per l'approntamento del progetto di regolamentazione e sistemazione del bacino dell'Arno da parte dell'Ispettorato del Genio civile a suo

tempo all'uopo costituito e che ha, sino ad ora, funzionato in modo molto modesto e disorganico (articolo 4).

Tre anni di tempo sono assegnati al comune di Firenze per portare a compimento l'acquedotto della Sieve e l'ammodernamento della rete idrica di Firenze (articolo 5).

Il comune di Firenze ha già fatto trascorrere molti anni nell'approfondimento dei modi per attuare il suo Piano regolatore. L'articolo 6 stabilisce che, entro un anno si dia inizio all'attuazione di alcune fra le previsioni essenziali del piano, mentre all'articolo 7 si determinano 60 giorni perchè l'esistente Comitato per il piano regolatore intercomunale predisponga lo statuto di un Consorzio fra i Comuni che ne fanno parte, per la compilazione, entro un anno, del piano di sua competenza.

La tutela e salvaguardia dei beni culturali è contemplata attraverso gli articoli 2 e 3 (i termini per le nuove tabelle organiche dei musei, gallerie ed accademie conseguono dall'urgenza di provvedere alle esigenze istituzionali di detti istituti).

La descritta successione dei tempi pone in evidenza anche la natura delle opere da realizzare e la graduatoria delle priorità. Crediamo che le indicazioni fornite non richiedano una particolare illustrazione.

La tutela dei beni culturali, la sistemazione dell'Arno e del suo bacino, l'acquedotto (per estinguere finalmente la sete di Firenze e garantire la normalità igienico-sanitaria della situazione cittadina nonché lo sviluppo delle attività industriali e turistiche), l'attuazione delle previsioni essenziali del piano regolatore comunale, il piano intercomunale, rappresentano i fattori determinanti, in modo assoluto, della salvezza di Firenze nelle sue esigenze fondamentali, e, insieme, i presupposti di un suo razionale ed ordinato sviluppo. E così gli articoli 8 e 13 per la politica economica e sociale.

Onorevoli senatori, abbiamo illustrato le intenzioni, lo spirito, i criteri del disegno di legge. Firenze e il tessuto dei suoi problemi non hanno bisogno di particolari perorazioni: si impongono da sè.

Noi contiamo sull'urgenza delle cose da fare e sull'autorevolezza spirituale e civile di Firenze, ancor più che sulla nostra voce e sulla nostra passione, perchè il disegno di legge proceda speditamente in avanti. Saremo — lo ripetiamo ancora — orgogliosi e felici — più che del dovere da noi compiuto, dei contributi che verranno dai colleghi e da tutti coloro che amano veramente questa grande città.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La conservazione e lo sviluppo della città di Firenze e del suo territorio sono dichiarati problemi di preminente interesse nazionale.

La Repubblica garantisce la tutela dei beni culturali della città di Firenze, assicura l'assetto idrogeologico del bacino dell'Arno e persegue la valorizzazione sociale ed economica del territorio nell'ambito della funzione universale di Firenze.

**Art. 2.**

Il Ministero della pubblica istruzione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge bandirà con propri decreti i concorsi per l'assunzione del personale direttivo, impiegatizio e d'ordine attribuendo il numero di posti necessario a garantire tutte le funzioni di salvaguardia dei beni culturali della città di Firenze.

A tal fine i decreti dovranno prevedere la integrazione degli organici del personale dei musei, gallerie ed accademie statali per consentirne il pieno funzionamento.

Il Ministero della pubblica istruzione potrà delegare al comune di Firenze la custodia e il funzionamento di singole istituzioni culturali, assumendo a carico dello Stato il relativo personale.

**Art. 3.**

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad approntare ed integrare le tabelle organiche del personale di cui all'articolo 2 con le relative previsioni di spesa ed appronterà contestualmente apposito provvedimento legislativo, di concerto con i Ministeri competenti, per assicurare il finanziamento delle relative spese.

## Art. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici, tramite l'Ispettorato del Genio civile per l'Arno appronterà un progetto di regolamentazione e sistemazione del bacino del fiume Arno e dei suoi affluenti.

Il progetto, previa comunicazione a tutti i Ministeri interessati, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere in esso previste. Tali opere saranno eseguite secondo le modalità che saranno stabilite, contestualmente all'approvazione del progetto, con apposito decreto ministeriale.

## Art. 5.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il comune di Firenze dovrà portare a compimento la costruzione dell'acquedotto della Sieve e il relativo adeguamento della rete idrica della città di Firenze.

Al fine di agevolare l'attuazione delle opere di cui sopra e l'utilizzazione delle risorse idriche conseguenti, il comune di Firenze potrà consorzarsi con i comuni interessati. Eventuali iniziative consorziali non dovranno ritardare comunque la realizzazione e la entrata in funzione per la città di Firenze delle opere di cui sopra oltre il termine suindicato.

## Art. 6.

Il comune di Firenze, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà iniziare l'attuazione delle previsioni del Piano regolatore generale per quanto concerne le seguenti opere di carattere urgente:

a) ristrutturazione e risanamento dei quartieri di Santa Croce e di San Frediano;

- b) trasferimento dell'Ente Mostra dell'artigianato alla Fortezza da Basso;
- c) costruzione dell'asse attrezzato di scorrimento;
- d) insediamento del Palazzo di giustizia.

Nel predetto termine il comune di Firenze dovrà predisporre un piano particolareggiato della destinazione delle aree di risulta dal trasferimento degli stabilimenti carcerari.

#### Art. 7.

Il Comitato per il piano regolatore intercomunale è autorizzato a costituire un Consorzio fra i comuni aderenti allo stesso Comitato, predisponendo il relativo statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

Lo statuto dovrà essere approntato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Consorzio dovrà predisporre entro un anno dall'entrata in vigore della legge un piano regolatore intercomunale nel quale, fra l'altro, dovrà essere prevista l'attuazione delle seguenti opere:

- a) aeroporto internazionale;
- b) nuovi complessi di edilizia scolastica ed universitaria;
- c) servizi e attrezzature consorziali comuni;
- d) zona industriale di adeguate dimensioni;
- e) impianti e attrezzature sportive e turistiche di utilità generale.

#### Art. 8.

Il territorio compreso entro il raggio di due chilometri dal perimetro esterno dell'aeroporto internazionale è dichiarato « zona franca » nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei trattati internazionali.

## Art. 9.

Alle spese necessarie alla realizzazione delle opere a carico dello Stato si farà fronte:

a) per l'aeroporto internazionale, con la assegnazione al Consorzio per l'aeroporto di Firenze, del finanziamento previsto dal Piano nazionale degli aeroporti;

b) per la sistemazione del bacino dell'Arno e dei suoi affluenti con parte del finanziamento destinato all'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo;

c) per il Palazzo di giustizia, con lo stanziamento del finanziamento già previsto dal Piano ministeriale per l'edilizia giudiziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, di concerto con i Ministri competenti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 10.

Per il finanziamento delle opere di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge, il comune di Firenze è autorizzato per la parte di spesa eccedente le normali disponibilità di bilancio, ad emettere un « prestito internazionale città di Firenze ». Tale prestito sarà interamente garantito dallo Stato e sarà attuato con le modalità ed i tempi che verranno stabiliti, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, dal Ministro delle finanze, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

## Art. 11.

È istituita una Commissione consultiva permanente composta da:

il Sindaco di Firenze, che la presiede;  
i capigruppo consiliari dei partiti politici facenti parte il Consiglio comunale di Firenze;

il soprintendente alle Belle arti e monumenti di Firenze;

il medico provinciale di Firenze;



un rappresentante della Regione Toscana;

un rappresentante della provincia di Firenze;

i rappresentanti degli Ordini professionali in ragione di uno per ciascun Ordine;

i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali facenti parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in ragione di uno per ciascuna Organizzazione;

un rappresentante dell'Unione agricoltori;

un rappresentante dell'Associazione industriali;

un rappresentante dell'Unione commercianti;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante dell'Azienda autonoma per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

un rappresentante dell'associazione artigiani;

un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

#### Art. 12.

La Commissione consultiva esprime il proprio parere sulla programmazione delle opere previste in esecuzione della presente legge, indica la scala delle priorità e propone le iniziative idonee alla conservazione e allo sviluppo della città di Firenze nell'intento di un armonico temperamento degli interessi in essa rappresentati. Esprime altresì il proprio parere sulla gestione dei finanziamenti reperiti secondo il disposto dell'articolo 10.

#### Art. 13.

Ai Comuni facenti parte del Consorzio di cui all'articolo 7 sono applicabili, per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le agevolazioni,

esenzioni e privilegi previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Le piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane e agricole operanti nei detti comuni godranno, sempre per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, della fiscalizzazione degli oneri sociali prevista dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in relazione alle unità lavorative impiegate nel territorio dei suddetti Comuni.

#### Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.